Le proposte del PCI in un documento della II Commissione del Comitato Centrale

Pienezza di poteri alle Regioni Chiaro riassetto delle autonomie

« Assolutamente inaccettabile » lo schema governativo sul completamento regionale — Il ruolo delle autonomie per il consolidamento della democrazia — Il Comune, istanza fondamentale dell'ordinamento — I fenomeni del « gigantismo metropolitano » e della « polverizzazione »

ROMA — Si sono riunite congiuntamente a Roma nei giorni scorsi la II Commissione del Comitato centrale del PCI e la Consulta nazionale per le Regioni e le Autonomie locali. Sono stati affrontati due ordini di questioni: quello relativo all'attuazione della legge delega n. 382 riguardante il completamento dell'ordinamento regionale; quello concernente la prospettiva di più generale riassetto del sistema autonomistico. Al termine dei lavori — aperti da una relazione del compagno Armando Cossutta e presieduti dal compagno Umberto Terracini — è stata approvata la risoluzione che riportiamo integralmente.

I.

1 La II Commissione del CC, riunita a Roma assieme alla Consulta nazionale del PCI per le Regioni e le autonomie locali, ha preso in esame lo schema di decreto proposto dal governo in attuazione della legge 382 sul completamento dell'ordinamento regionale.

La II Commissione del Comitato centrale giudica assolutamente inaccettabile lo schema governativo, in quanto esso contrasta radicalmente con lo spirito informatore e con i criteri direttivi della legge di delega, sia per quanto attiene alla ampiezza e organicità dei compiti da attribuire alle Regioni (e agli Enti locali), sia per quanto riguarda il più ampio ed efficiente decentramento amministrativo voluto dalla legge e il conseguente snellimento dell'apparato amministrativo centrale.

Lo schema governativo in tal modo, mentre viola l'obbligo fissato dalla legge 382 di dare compiutezza all'ordinamento regionale, superando i gravi limiti dei provvedimenti parziali e disorganici operati nel 1972, ostacola i processi di riforma della pubblica amministrazione necessari per adeguare l'insieme dei pubblici poteri alle esigenze di una maggiore democrazia e di una accresciuta efficienza per il superamento della crisi e la ripresa economica.

In contrasto con le indicazioni del parlamento, ha finito, ancora una volta, per prevalere nel governo un orientamento centralistico, di chiusa conservazione di strutture arcaiche e inefficienti, in difesa della pratica clientelare e di interessi corporativi.

Nello schema di decreto governativo si è così pervenuti ad un testo che praticamente ignora il lavoro compiuto per oltre un anno, per incarico dello stesso governo, dall'autorevole commissione presieduta dal prof. Giannini; disattende le richieste unitariamente avanzate dalle Regioni ed elude le indicazioni espresse dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2 La legge 382 è stata varata per completare l'ordinamento regionale, nel suo significato rinnovatore essenziale per la riforma democratica dello Stato.

L'organicità dei compiti da trasferire e da delegare deve assicurare alle Regioni quel ruolo che la Costituzione ad esse assegna e quella pienezza di responsabilità che è condizione per un intervento efficace al fine di determinare un nuovo e organico corso dello sviluppo economico e sociale del Paese.

Settori indicati dalla Costituzione

In presenza delle Regioni e tenendo particolarmente conto delle loro funzioni preminenti nei settori indicati dalla Costituzione (agricoltura, organizzazione e gestione del territorio, trasporti e lavori pubblici, sanità e assistenza sociale, artigianato, turismo), la legge 382 postula l'eliminazione di taluni ministeri, la riduzione delle funzioni e degli apparati di altri, la soppressione degli enti inutili, ispirandosi a una visione nuova, moderna e razionale delle istituzioni pubbliche in cui possa affermarsi uno sviluppo equilibrato ed armonico delle contemporanee esigenze di direzione e di autonomia, di programmazione e di decentramento, di efficienza e di democrazia, di risanamento della economia e di riforma dell'ordinamento.

E' soprattutto qui, invece, che lo schema governativo tradisce la lettera e lo spirito della 382, mantenendo frantumazioni e sovrapposizioni di competenze e di strutture amministrative.

3 Le violazioni dei principi e criteri direttivi della delega legislativa (e, conseguentemente, dell'art. 76 della Costituzione) concernono particolarmente tre ordini di questioni:

a) si lascia l'apparato statale praticamente intatto e, delle centinaia di enti che dovrebbero essere soppressi o riordinati, solo 33 vengono elencati nel provvedimento ed in modo molto ambiguo;

b) nessuna significativa funzione statale viene trasferita agli Enti locali tanto che dal bilancio dello Stato si tolgono meno di 4 miliardi. Lo schema trasferisce solo funzioni amministrative *delle Regioni* senza specificarne criteri, modalità e limiti, con ovvii intenti di divisione del fronte autonomistico e di contrapposizione tra Regioni e Comuni;

c) non si opera il completamento delle funzioni regionali «per settori organici». Lo schema è infatti impostato secondo una lettura restrittiva dell'art. 117 della Costituzione e tende a irrigidire questa interpretazione mediante definizioni delimitanti ciascuna materia. I suggerimenti per le deleghe, avanzati dalla Commissione Giannini in materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione, sono state in generale respinti.

Modifica sostanziale con nuovi contenuti

Le riduzioni del tutto marginali previste dal decreto, in conseguenza della attribuzione di nuove funzioni a Regioni e Comuni, del numero dei dipendenti dell'apparato centrale dello Stato (1.014 unità) e dei bilanci dei ministeri (meno di 90 miliardi), documentano la mancanza, nel provvedimento, di qualsiasi ispirazione autonomistica e riformatrice, di ogni respiro innovatore.

4 Per tutti questi motivi lo schema di decreto è inaccettabile. Si pone pertanto l'esigenza di giungere ad una modifica sostanziale del provvedimento con nuovi contenuti che rispettino i principi e i criteri direttivi della legge 382, utilizzando gli studi della Commissione Giannini e l'elaborazione compiuta dalle Regioni.

Nel confronto apertosi attorno a questi problemi i comunisti parteciperanno direttamente con tutta la loro forza politica, consapevoli che non è in gioco la definizione di un provvedimento settoriale, ma la riforma stessa dell'ordinamento dello Stato.

Alle forze regionaliste spetta il compito di associare alla loro battaglia tutto il vasto tessuto delle autonomie, rendendo chiaro alle forze sociali e al paese che le Regioni non devono aggiungersi alla vecchia, inefficiente, ingiusta macchina pubblica. Esse devono cambiarla.

Le Regioni non intendono allargare la spesa pubblica, ma ristrutturarla e riqualificarla in direzione dei bisogni prioritari del Paese. Pertanto esse intendono evitare una defatigante contesa per la conquista di nuove «competenze» da esercitare alla vecchia maniera. Esse vogliono dare una risposta positiva, sulla linea del decentramento, alle esigenze di un nuovo corso per uscire dalla grave crisi che travaglia il paese. Non vi potrà essere un nuovo indirizzo politico nazionale se non saranno rinnovati gli strumenti fondamentali della azione pubblica.

La Commissione dà mandato ai gruppi comunisti della Camera e del Senato perchè l'iniziativa delle Regioni si accompagni a una forte iniziativa parlamentare per riaprire al più presto il problema della riforma dei ministeri e per imporre l'attuazione coerente della legge in vigore per la soppressione e il riordinamento degli enti pubblici.

II.

1 La II Commissione del CC ha preso in esame anche i problemi di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali che s'intreccia indissolubilmente con la riforma della amministrazione pubblica e con una coerente attuazione dell'ordinamento regionale.

Il nuovo Stato, sorto dalla Resistenza antifascista, si caratterizza per due fondamentali aspetti innovatori: intervento pubblico per dirigere e coordinare lo sviluppo economico e vasto sistema di autonomie e di istituzioni democratiche per rendere effettiva la partecipazione dei lavoratori alla vita del Paese.

In tale contesto, le istituzioni autonomistiche acquistano valore non solo come più efficiente sistema di amministrazione, ma anche e soprattutto come pilastri fondamentali dell'ordinamento statale per il rinnovamento democratico della società nazionale.

2 E' soprattutto in rapporto a queste ispirazioni di fondo del nuovo Stato che dovranno essere pensate e valutate le soluzioni dei vari problemi dello ordinamento delle autonomie, quali, in particolare, la ristrutturazione dei livelli di governo locale e dei loro rapporti; l'ampliamento e la riqualificazione delle funzioni e dei poteri; il ruolo nella programmazione democratica; la articolazione democratica degli organi istituzionali e i nuovi rapporti con i cittadini; i rapporti con le Regioni e lo Stato in relazione ai principi di autonomia e massimo decentramento e alle esigenze di un nuovo modo di legiferare, governare e svolgere funzioni d'indirizzo e di coordinamento.

In base a questo orientamento le funzioni delle autonomie locali vanno profondamente ripensate, ai fini del superamento della ripartizione verticale dei poteri per materie, finora effettuata attraverso arbitrarie e sempre più insostenibili discriminazioni tra «materie di interesse locale» e «materie di interesse nazionale»; del superamento del dualismo tra «politica economica» e «politica amministrativa»; della traduzione, nel concreto, del nesso stretto tra sviluppo delle strutture produttive, assetto del territorio e strutture civili e sociali.

Da ciò il *ruolo nazionale* delle autonomie di base, quali istanze di rappresentanza generale, con funzioni non solo in relazione al territorio e ai servizi, ma anche nel campo dello sviluppo economico e con un ruolo primario nella programmazione, le cui sintesi dovranno definirsi, attuarsi e verificarsi in un continuo processo di dialettica democratica tra Stato e Regioni e Regioni e autonomie di base.

3 In connessione a tutti questi aspetti si pone la riconsiderazione dei livelli istituzionali autonomistici e dei loro rapporti.

I comunisti ritengono che, per dare una giusta soluzione al problema, sia necessario tenere riferimento ai seguenti punti essenziali:

a) scelta del Comune (ovviamente potenziato e rinnovato nel ruolo, nelle funzioni, nei mezzi, nelle strutture, nei rapporti con altri Comuni e altri enti) quale istanza fondamentale dell'ordinamento delle autonomie.

Ciò non solo per l'insostituibile vitalità dimostrata dal Comune in ogni vicenda della vita nazionale, ma perchè è nel Comune e solo nel Comune che può realizzarsi una partecipazione effettiva e diffusa delle popolazioni alla vita pubblica, che è condizione inderogabile per un assetto delle istituzioni funzionale a uno sviluppo economico democratico.

Il fallimento dei tentativi programmatori tecnocratici e verticistici ha messo in evidenza che non bastano leggi e programmi, anche se giusti, per assicurarne l'attuazione: occorrono istituzioni aperte alle grandi masse popolari, capaci di vincere le potenti resistenze di interessi particolaristici e prevaricatori.

D'altro canto, è proprio nel Comune che certe nuove indispensabili forme di produzione e di distribuzione (quali le forme associative di contadini, artigiani, esercenti) possono trovare il necessario e quotidiano momento di promozione e sostegno da parte dei poteri pubblici.

Conseguentemente, il Comune deve costituire l'asse portante del nuovo ordinamento delle autonomie locali, quale ente di rappresentanza generale, sede naturale delle funzioni amministrative (sia proprie, sia per conto della Regione e dello Stato); centro naturale di organizzazione della vita sociale, economica e politica delle popolazioni e di garanzia della convivenza civile, di difesa dell'ordinamento pubblico democratico.

b) I limiti dimensionali del Comune, che si rivelano evidenti di fronte a fenomeni di «gigantismo metropolitano» e alla «polverizzazione» dei piccoli Comuni, possono e devono essere superati non confondendo il superamento della «dimensione» con il superamento della «istituzione» e determinando un nuovo modo di essere del Comune, sia a livello infracomunale, sia a livello sovraccomunale, e cioè:

— adeguandolo, nel suo ambito, ai principi del decentramento, mediante una amministrazione unitaria, ma articolata, specie nei più grandi centri, a dimensione di quartiere o frazione;

— realizzando, a livello sovraccomunale, forme di cooperazione, di associazione e di aggregazione tra i Comuni, nel quadro di misure volte anche a stimolare e sostenere un processo di riassetto delle circoscrizioni comunali, con il consenso delle popolazioni e la garanzia dell'attuazione di forme di decentramento comunale;

— andando a un tipo di livello intermedio che si sostanzi organicamente di tutta la vitalità democratica che dal Comune proviene.

c) Il livello intermedio non può essere trovato nell'attuale Provincia, i cui vizi storici di origine sono acuiti dal decadimento delle sue già ristrette funzioni settoriali e dalla crisi delle dimensioni circoscrizionali, le quali, già delimitate, sin dall'inizio, in modo artificioso per le esigenze dello Stato centralistico (uffici statali e controlli sugli Enti locali), sono divenute stridenti di fronte al rimescolamento delle interrelazioni territoriali a seguito dello sviluppo economico e di fronte alle esigenze della programmazione.

Le dimensioni ottimali di area infraregionale della programmazione socio-economica superano l'ambito comunale, ma non riescono, al tempo stesso, ad identificarsi con l'area provinciale; spesso, anzi, travalicano i confini della Provincia abbracciando zone ricadenti in Province diverse.

D'altro canto, la programmazione esige il superamento alla radice di un territorio rigidamente determinato quale quello della Provincia anche se venisse riformata nelle sue circoscrizioni. Essa richiede una dimensione flessibile, capace via via di adeguarsi alla dinamica della programmazione e ai mutamenti delle interrelazioni che conseguono all'attuazione della programmazione stessa.

A ciò sono da aggiungersi: l'esigenza di una programmazione realmente partecipata dal basso, tale che i Comuni siano soggetto protagonista e non oggetto di semplice consultazione da parte di altro ente sovrapposto o sovraordinato; l'esigenza di un esercizio coordinato, da parte dei Comuni, delle funzioni (proprie o delegate) che travalicano la dimensione municipale.

d) In base a tutte queste considerazioni si ritiene che si debba andare a un nuovo livello intermedio che (quale che sia la sua denominazione) deve esaltare e non svilire il ruolo delle istanze di base e della partecipazione popolare.

Occorre dar vita a una istanza intermedia d'ordine generale in cui i Comuni ritrovino tutti, e in modo accresciuto, i loro poteri per la gestione del territorio e degli interventi economici in una visione complessiva dello sviluppo e sotto il ravvicinato e diretto controllo delle popolazioni, per un programmato e razionale uso delle risorse.

Livello intermedio e tratti caratteristici

Ne consegue che il livello intermedio deve avere i seguenti tratti caratteristici:

— svolgere preminentemente funzioni di programmazione infraregionale; coordinamento e propulsione delle forme associative e aggregative intercomunali e dell'esercizio delle funzioni delegate, ed essere anche eventuale sede di esercizio associato di funzioni (delegate dalla Regione o proprie) che i Comuni abbiano deciso di svolgere a quel livello in ragione della particolare natura delle funzioni stesse;

— avere natura di ente associativo di Comuni, sebbene a carattere necessario e generalizzato; con una estensione che non corrisponde a un territorio proprio, ma che è solo l'insieme del territorio dei Comuni associati, in ambiti da delimitarsi dalla Regione, d'intesa con i Comuni stessi, in relazione alle esigenze della programmazione socio-economica e non, come è tendenza prevalente, in riferimento a servizi o funzioni amministrative.

— attraverso la composizione e nomina degli organi, deve essere garantito che i Comuni siano fatti organicamente soggetti attivi delle determinazioni del livello intermedio e che la relativa assemblea sia, quindi, espressione diretta dei Consigli comunali (ferme le forme di consultazione dei singoli Consigli comunali per oggetti più rilevanti).

Il municipalismo può essere battuto solo rendendo i Comuni protagonisti del processo programmatorio e della vita del livello intermedio, e non già attraverso la ricerca di un «secondo livello forte», separato e sovrapposto ai Comuni.

Una tale soluzione del livello intermedio consentirebbe di soddisfare al massimo non solo esigenze di decentramento, di partecipazione e di programmazione democratica, ma anche esigenze di forte semplificazione della macchina amministrativa.

Infatti, con tale impianto, si potrebbe evitare il cristallizzarsi di apparati al livello intermedio, utilizzando sia strutture tecniche esistenti, sia personale comandato dalle Regioni e dai Comuni e, quindi, suscettibile della più ampia mobilità.

D'altro canto, si potrebbe giungere a una forte semplificazione e razionalizzazione delle stesse aggregazioni degli Enti locali per una gestione più razionale e unitaria del territorio e di determinati servizi.

4 In sintesi, i comunisti, ai fini del reinquadramento dei livelli autonomistici, indicano, come assi portanti, le Regioni, essenzialmente con funzioni normative e di programmazione, e i Comuni quali istanze di base con funzioni di rappresentanza generale degli interessi delle popolazioni.

In tale contesto, il nuovo livello intermedio si pone sostanzialmente come prolungamento e potenziamento del potere comunale per la gestione dell'articolazione infraregionale della programmazione e per l'esercizio coordinato degli interventi in relazione alla politica di piano.

La realizzazione del nuovo livello deve condurre al superamento della Provincia non soltanto come ente autonomo territoriale, ma, al tempo stesso, anche quale circoscrizione di decentramento degli uffici statali.

Deve quindi avviarsi un processo di superamento delle attuali strutture burocratiche sulla base di una linea di più ampio decentramento delle funzioni statali a Regioni e Comuni, considerati come modi di essere del potere unitario dello Stato.

I residui uffici statali dovranno essere riorganizzati nell'ambito regionale su basi fortemente semplificate e differenziate.

Ciò richiede anche che la figura del Commissario di governo sia ricondotta alla sua funzione costituzionale che è quella di sovrintendere alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e di coordinarle con quelle esercitate dalla Regione.

Deve altresì essere effettuata una profonda semplificazione delle stesse strutture regionali e pararegionali, sopprimendo enti inutili, delegando funzioni ai Comuni e riconducendo le Regioni al loro preminente ruolo legislativo e programmatorio, di propulsione e sostegno del sistema autonomistico di base. A tal fine occorre superare ritardi e incertezze fin qui registrati.

Convergenze necessarie per soluzioni adeguate

Si ritiene che ogni ipotesi di superamento dell'attuale Provincia (sia quella sopra indicata sia quella della Provincia Comprensorio, di cui talune versioni presentano aspirazioni assolutamente inaccettabili) non possa essere attuata senza un adeguamento della normativa elettorale alle nuove esigenze poste dagli sviluppi della realtà del nostro Paese.

Ciò richiede che il dibattito e l'iniziativa politica siano volti a far maturare gli sbocchi necessari a che si determini, per la riforma autonomista, una larga convergenza di forze come già nella fase costituente regionale.

Tale convergenza si rende necessaria anche per dare adeguata soluzione ad altri importanti problemi che si pongono:

a) per la riforma dell'ordinamento delle autonomie: quali il riconoscimento di una potestà [illegible] organizzatoria degli enti nell'ambito di principi rivolti ad assicurare, contemporaneamente, efficienza amministrativa, rafforzamento del ruolo delle assemblee elettive e vitalità democratica degli organi istituzionali, forme di decentramento e di partecipazione popolare; lo svolgimento della attività delle amministrazioni secondo il metodo della programmazione e secondo il principio della pubblicità; la modifica del sistema dei controlli secondo una linea di drastica riduzione e semplificazione dei controlli esterni e di sviluppo dei controlli democratici consiliari e popolari; la riforma della contabilità in rapporto alla programmazione, e così via;

b) per la riforma della finanza locale: da affrontare con un urgente piano organico di risanamento e di riassetto nel quadro di una gestione unitaria della politica finanziaria, tributaria e creditizia da parte dello Stato, delle Regioni e dei Comuni.

La II Commissione del CC da mandato alla Sezione Regioni e autonomie locali e ai gruppi parlamentari per una puntuale definizione delle proposte e le eventuali iniziative legislative in un ravvicinato confronto con le altre forze politiche democratiche.

Oggi la cerimonia

Ingrao a Reggio Emilia per il 30° della Costituzione

REGGIO EMILIA — Il presidente della Camera, on. Pietro Ingrao, partecipa oggi, a Reggio Emilia, a due momenti delle manifestazioni celebrative promosse dal comune, dalla provincia e dal comitato antifascista per ricordare il 180mo anniversario della nascita del tricolore (adottato come bandiera della repubblica cispadana il 7 gennaio 1797, a Reggio, dai delegati delle città di Ferrara, Bologna, Modena e Reggio) e il 30mo anniversario della Costituzione. Alle 10,30 il consiglio comunale ed il consiglio provinciale si riuniranno in seduta solenne nella sala in cui nacque il tricolore, alla presenza del compagno on. Ingrao e del presidente regionale on. Armaroli.

Deve ora essere giudicato per l'uccisione dei due agenti della stradale a Dalmine

OLTRE 21 ANNI A VALLANZASCA PER I SEQUESTRI IN LOMBARDIA

Il bandito deve già scontare sette anni per detenzione di armi - Condannati gli altri componenti della « gang » che sequestrò Emanuela Trapani e Rino Balconi - Le richieste del PM

MILANO — Ventun anni e mezzo (un anno in più rispetto alle richieste del PM) è la condanna a Renato Vallanzasca per i sequestri in Lombardia: quello della giovane milanese Emanuela Trapani e quello di Rino Balconi, architetto di Varese.

Già ventotto anni e più di carcere pesano così sulla testa di Vallanzasca, il bandito che ha bruciato in pochi anni tutta una carriera fatta di rapine, sequestri, traffico d'armi e di omicidi. Oltre sette gliene aveva dati il tribunale di Roma per la detenzione di armi trovate nel suo rifugio sulla Cassia. Ieri sera altri ventuno e mezzo gliene ha erogati il tribunale di Milano, dopo qualche ora di camera di consiglio.

Vallanzasca ha atteso a capo chino la sentenza: non si faceva illusioni. Non si è alzato in piedi come di rito al rientro dei giudici: è ancora costretto sulla sedia a rotelle dopo la guarigione delle ferite d'arma da fuoco che a Dalmine l'hanno sfiorato nella feroce sparatoria che uccise due poveri agenti della stradale: deve ora essere giudicato per questo delitto.

Ieri Vallanzasca è stato giudicato e condannato per i sequestri di Emanuela Trapani e dell'architetto Rino Balconi. Il PM aveva chiesto venti anni, quattro mesi e una multa di cinque milioni di lire. I giudici hanno aggiunto altri dodici mesi a quelli richiesti e hanno ridotto la multa a due milioni. La madre di Renato Vallanzasca che ha assistito a tutte le fasi del processo (anche ieri mattina s'era chinata a baciare suo figlio e a dirgli parole di coraggio) piangeva.

Con Vallanzasca sono stati condannati complici e ricettatori: precisamente Antonio Colia (6 anni e 800 mila lire di multa); Giuseppe Usuelli (un anno e 4 mesi); Anna Mazzau (11 mesi); Rosa Coniglio (1 anno e 4 mesi); Alduzio Russo (5 anni); Carlo Marsala (3 anni e 6 mesi); Giorgio Bruzzese (3 anni e 5 mesi); Osvaldo Monopoli (3 anni e 3 mesi); Benvenuto Praticò (4 anni e un mese).

L'avvocato aveva tentato invano di risparmiare a Vallanzasca qualche anno di galera: non si poteva negare nulla; si poteva solo ricordare che per il professionista varesino Balconi (mollato dopo la cattura stessa del capobanda) non era stato pagato il riscatto; che Emanuela Trapani «è stata trattata bene», «con estrema umanità» e che, insomma, c'era qualche speranza di recupero per il bandito. E' stata perfino ricordata una sintomatologia epilettoide di Renato Vallanzasca, all'età di 15 anni: ricordi che, a dire il vero, non dovrebbero neanche entrare in un tribunale a giustificare crimini tanto gravi.

NELLA FOTO: Renato Vallanzasca ascolta la lettura della sentenza

Una femminista e un radicale condannati (con condizionale) a Catania

CATANIA — Maria Andronaco, di 19 anni, attivista di un collettivo femminista, e Giancarlo Consoli, di 29 anni, esponente del Partito radicale di Catania, sono stati condannati a cinque mesi di reclusione ciascuno con la condizionale dalla seconda sezione penale del tribunale di Catania che li hanno processati per direttissima.

I due sono stati condannati per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale. Dopo la sentenza la Andronaco e il Consoli sono stati scarcerati. Erano stati arrestati domenica mattina ad Acireale, presso Catania, durante incidenti avvenuti nel corso di una «marcia silenziosa contro l'aborto» organizzata dalla locale curia vescovile.

Una sorprendente decisione

Arrestato il sindaco socialista di Cesenatico

BOLOGNA — Con improvvisa decisione, della quale peraltro non si conosce ancora la motivazione, la sezione istruttoria della Corte d'appello di Bologna, accogliendo il ricorso del PM di Forlì, dottor Ferretti, ha emesso un mandato di cattura per un presunto reato di concussione nei confronti del sindaco socialista di Cesenatico, Giancarlo Urbini, e per concorso nella stessa imputazione di un altro dirigente del PSI di Cesenatico, Nevio Simoncelli.

L'arresto è stato eseguito ieri dai carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria e i due amministratori sono stati tradotti a Forlì a disposizione di quella autorità giudiziaria che sta da mesi svolgendo un'indagine sui fatti per i quali si è giunti a questa gravissima decisione.

La questione prende le mosse da una denuncia fatta [illegible] Cesenatico [illegible] l'amministrazione comunale di Cesenatico [illegible] per violazione delle leggi urbanistiche.

Il Soldati avrebbe sostenuto che la licenza di abitabilità concessa dall'amministrazione comunale all'albergo «Sabrina» sarebbe stata condizionata da un accordo economico di cui il Simoncelli dovrebbe essere stato [illegible]. Sulla vicenda, sollevata in un delicato momento politico [illegible], è stata anche aperta un'inchiesta della Regione. Tale inchiesta, per quel che si sa, si sarebbe conclusa [illegible] la legittimità dell'intervento dell'amministrazione comunale a favore dell'hotel «Sabrina».

ONMI: il PCI chiede modifiche alla legge sullo scioglimento

ROMA — Il gruppo comunista ha presentato alla Camera una proposta di legge, di cui è prima firmataria la compagna Cecilia Chiovini, di modifica alla legge di scioglimento dell'ONMI. In particolare si propone una riapertura dei termini (60 giorni) per le operazioni di liquidazione dei crediti, e si completano le norme che garantiscono al personale trasferito a tutti i livelli il godimento dei diritti acquisiti sia per quanto attiene agli aspetti previdenziali e assistenziali che a quelli inerenti la durata del [illegible].

Sulla materia vi è anche un progetto della DC onde giungere ad una rapida definizione della legge, si è convenuto di un incontro informale tra i gruppi della commissione Sanità di [illegible] un testo unificato dal gruppo [illegible] alla commissione [illegible] la sede legislativa ed alle altre che [illegible].

Riconoscere e garantire un giusto diritto evitando che il fenomeno acquisti carattere di massa

Obiezione di coscienza e servizio di leva

Le riserve manifestate dai deputati comunisti sulla proposta di legge che tende a modificare l'attuale normativa sulla obiezione di coscienza, pare abbiano destato un po' di meraviglia anche perchè, di tutte le forze dell'arco costituzionale, il PCI rappresenterebbe l'unica voce dissenziente. L'attenzione degli osservatori si è soffermata soprattutto sulla questione del mantenimento o meno della Commissione incaricata di esaminare le domande dei giovani obiettori, quasi che le nostre preoccupazioni fossero [illegible] ad essa [illegible]. Val dunque la pena di illustrare compiutamente il nostro punto di vista.

Nella relazione che accompagna la proposta di legge, si afferma che quella in vigore contiene numerose contraddizioni, specie quando manifesta contemporaneamente [illegible] viene accertata la veridicità della dichiarazione di obiezione di coscienza, quello diretto, attraverso la Commissione [illegible] di coscienza e quello indiretto che pone come deterrente al «falso» obiettore un più oneroso servizio civile sostitutivo. Il ragionamento ha indubbiamente una sua validità. Se il servizio sostitutivo è più oneroso del servizio militare [illegible] solo chi è spinto da una forte carica ideale può essere indotto ad avanzare l'obiezione di coscienza, e non vi è quindi bisogno di perdere tempo a «radiografare» i sentimenti e le convinzioni filosofiche o religiose del giovane, dato che egli è certamente sincero.

In effetti se teniamo conto della riduzione a 12 mesi della ferma di leva per l'Esercito e l'Aeronautica (18 mesi per la marina, ma si parla già di portarla anch'essa a 12), gli 8 mesi in più che la legge attuale prevede per gli obiettori di coscienza, ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, rappresentano indubbiamente un deterrente sufficiente per scoraggiare chiunque non sia autenticamente obiettore. La proposta di abolire la Commissione potrebbe quindi essere presa in seria considerazione, tenendo però fermo un punto: che si può fare a meno degli accertamenti nel caso in cui il servizio sostitutivo risulti più oneroso del servizio militare.

Ma i presentatori della proposta di legge, subito dopo avere affermato l'esistenza di una contraddizione nella legislazione vigente (una contraddizione, peraltro, che certamente non esisteva al momento in cui la legge fu promulgata, potendosi tuttapiù farla discendere dall'avvenuta riduzione del periodo di ferma), con sorprendente incoerenza cadono nella contraddizione opposta, proponendo ad un tempo l'abolizione della Commissione e la eliminazione di ogni maggiore onere, fino all'assurdo di far diventare il servizio sostitutivo di gran lunga più vantaggioso di quello militare.

Basterà fare un raffronto tra la condizione in cui verrebbe a trovarsi il giovane chiamato alle armi e l'obiettore di coscienza (o sedicente tale), nel caso in cui la proposta di legge dovesse essere approvata nel testo presentato. Una volta abolita la Commissione, intanto ogni giovane che abbia usato l'accortezza di non richiedere il porto d'armi e di non farsi condannare per detenzione o porto abusivo d'armi, se affermerà di essere obiettore di coscienza, dovrà essere creduto sulla parola (art. 2 della proposta di legge).

A questo punto il giovane obiettore (o sedicente tale) avrà la garanzia di prestare il servizio sostitutivo nella regione in cui risiede, salvo il diritto di richiedere di essere inviato in una regione di suo gradimento (art. 4). E se è vero che anche per i soldati di leva si auspica che possano prestare servizio nella regione di residenza, finora però non si è andati al di là di orientamenti generici e che, comunque, la realizzazione di un tale obiettivo è condizionata alla necessità di mantenere un imponente schieramento di forze alla frontiera nord orientale del paese.

Una volta superato il corso di formazione della durata di un mese, istituito dalla Regione, gli obiettori [illegible] presso gli enti [illegible] convenzionati con la Regione per il servizio civile sostitutivo. Inoltre i giovani obiettori, veri o falsi che siano, saranno equiparati ai loro coetanei militari «ai soli fini del trattamento economico» (art. 7) e non più, come prevede la legge in vigore, «ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare». E chi commetterà gravi mancanze disciplinari non soltanto non correrà i rischi del giovane soldato e non conoscerà la consegna o gli arresti, [illegible] evitare le pene previste dal Codice penale militare, ma non potrà neppure essere dichiarato decaduto dal beneficio della ammissione al servizio civile sostitutivo, giacchè la norma che attualmente prevede tale sanzione viene abrogata.

In pratica si offre ad ogni giovane italiano la possibilità di prestare servizio nella propria regione al riparo dai rigori della disciplina militare, senza le fatiche dell'addestramento, dei turni di guardia, delle marce. E tutto questo in cambio di tre mesi (esattamente, novanta giorni) di maggiore durata del servizio, che dovrebbe costituire il «deterrente» che renderebbe inutile l'attuale Commissione. Ebbene, a noi pare che, imboccata questa strada, si giungerebbe rapidissimamente all'inaridimento della leva obbligatoria, essendo facile prevedere che, a queste condizioni, l'obiezione di coscienza diventerebbe in breve un fenomeno di massa. Questa prospettiva francamente ci preoccupa, [illegible]

Noi non siamo stati certo secondi a nessuno [illegible]

[illegible] l'applicazione della legge nei quattro anni trascorsi dalla sua entrata in vigore.

Salvatore Corallo